SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 12 LUGLIO 1973 [1]

Anna Di Blasi
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 74-72

Massime

Dipendenti — Fascicolo personale — Documenti non previamente comunicati — Inserzione — Ammissibilità — Condizioni
(Statuto del personale, art. 26, 2° comma)

Nel fascicolo personale del dipendente possono essere inseriti dei documenti che non gli siano stati previamente comunicati, finché non gli vengano opposti o non siano prodotti contro di lui, ovvero non sia provata la loro erroneità.

Nella causa 74-72,

ANNA DI BLASI, dipendente della CEE, residente in Roma, via Antonio Mordini 14, con l'avvocato Luciano Jaconis, Roma (Italia), via Lucrezio Caro 62, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giorgio Pincherle, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto:

a) L'annullamento

1. della decisione notificata con lettera 15 marzo 1972, con la quale la Commissione delle Comunità europee riconosceva alla ricorrente, ai sensi dell'art. 73 dello statuto del personale, un'invalidità permanente parziale del 9 % per l'infortunio occorsole il 3 gennaio 1968;

1 — Lingua processuale: l'italiano.

2. del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione al ricorso gerarchico proposto dall'interessata il 12 giugno 1972, avverso la suddetta decisione, e nel quale essa chiedeva che questa venisse revocata e che l'invalidità permanente parziale venisse fissata in misura pari al 70 % circa e comunque non inferiore al 45 %.

b) La fissazione dell'invalidità stessa nella misura sopra indicata, cioè fra un terzo e la metà.

c) L'eliminazione del fascicolo personale della ricorrente, della relazione riservata del dr. Jean François Elens, del servizio sanitario della Commissione, in quanto detta relazione conterrebbe una diagnosi, una prognosi e un parere medico-legale errati e sarebbe fondata su argomenti gravemente lesivi della reputazione e della dignità della ricorrente;

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner e C. Ó Dálaigh (relatore), giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

La sig.na Anna Di Blasi dipende dalla direzione generale della politica regionale della CEE. Prima di essere nominata in ruolo, essa era alle dipendenze dell'Alta Autorità della CECA a Lussemburgo. Dopo la fusione degli esecutivi, la mattina del 3 gennaio 1968, essendo in attesa di trasferimento a Bruxelles e trovandosi per motivi di servizio negli uffici di Place de Metz a Lussemburgo, essa scivolava in un corridoio causa della cera che era stata spalmata in dose eccessiva sul pavimento. Ricoverata con diagnosi di «grave frattura trimalleolare con notevole

scomposizione dei frammenti e lussazione del piede destro», veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione ossea.

L'entità del trauma e il decorso della malattia facevano prevedere che la terapia sarebbe stata lunga e complessa, mentre si rendeva manifesto il rischio di una non completa *restitutio in integrum*.

La cronologia dei principali avvenimenti conseguenti all'infortunio si può riassumere come segue: la degenza in clinica si protrae per 4 mesi; l'arto compromesso viene immobilizzato con apparecchio gessato; nel maggio 1968, all'atto della dimissione dalla clinica, alla paziente viene applicato uno stivaletto gessato per facilitare la deambulazione; nell'agosto 1968, la paziente può camminare nuovamente senza gesso, ma con l'ausilio di strumenti ortopedici mai più dismessi; dal 1968, il trattamento terapeutico è stato continuo e tuttora perdura.

La paziente lamenta i seguenti disturbi:

— anteriormente al marzo 1970, rigidità articolare, edema, atrofia, artrosi, osteoporosi, ematomi, tendinite, fibrosi, abbassamento della volta plantare, modificazione della ripartizione dei carichi del piede, infiammazione dei legamenti, tumefazione, ipotrofia della gamba, processo neurodistrofico, turbe vaso-motorie, dolenzia marcata, distonia locomotrice, distonia generale, insonnia, sindrome psico-neurotica di tipo depressivo reattivo con sviluppo ipocondriaco di personalità;

— successivamente al marzo 1970, aggravamento, con manifestazioni patologiche anche a carico dell'altra gamba, per effetto della posizione distorta dell'arto destro e dell'inuguale distribuzione del carico; accentuazione, in particolare dell'artrosi, dell' osteoporosi, della tendinite, della fibrosi, dell'abbassamento della volta plantare, dell'infiammazione dei legamenti, del processo neurodistrofico, delle turbe vaso-motorie, della distonia locomotrice e di quella generale, dell'insonnia, della sindrome psiconeurotica, nonché *allux valgus* ad entrambi i piedi e borsite al piede sinistro.

La Di Blasi veniva sottoposta varie volte a visita medica presso il servizio sanitario della CEE, sia nel periodo in cui si trovava a Bruxelles, sia in seguito a convocazione durante il congedo per malattia da lei trascorso in Italia. Dal fascicolo risulta che, dal 3 gennaio 1968 in poi, la ricorrente non ha mai prestato servizio a tempo pieno, neppure nei brevi periodi di attività.

Nel luglio 1970 il fratello della ricorrente, dr. Giovanni Di Blasi, essendosi recato a Bruxelles ed avendo constatato che lo stato di salute della sorella era notevolmente peggiorato, dal punto di vista fisico e psichico, dopo ch'essa aveva ripreso servizio, si presentava all'ufficio liquidatore assicurazione malattia (IX/B/3) ed aveva un colloquio col sig. J. Giraudon in merito all'indennità per invalidità permanente parziale, spettante in caso d'infortunio. Il 22 ottobre 1970, il suddetto ufficio inviava alla Di Blasi l'apposito modulo per la richiesta dell'indennità, ricordandole espressamente l'obbligo di presentare un certificato medico con la precisazione del tasso d'invalidità entro il termine di 3 anni dal giorno dell'infortunio, per evitare la prescrizione triennale di cui all'art. 10, lettera c) della polizza assicurativa.

Nell'ambito dello stesso procedimento, con lettera raccomandata 16 dicembre 1970, la ricorrente inviava all'ufficio di cui sopra la relazione clinica e medico-legale redatta sulle sue condizioni di salute dal dr. C. de Masi il quale aveva riscontrato un'invalidità permanente dovuta per il 50 % ai disturbi di carattere fisiologico e per il 20 % a quelli di ordine psichico, e pari quindi in totale al 70 %. Inoltre, con lettera 22 dicembre 1970, la ricorrente faceva pervenire all'amministrazione un supplemento di perizia medico-legale redatta il 21 dicembre dal dr. de Masi il quale dichiarava che la valutazione attinente alla riduzione della capacità lavorativa e alla perdita funzionale

non teneva conto, fra l'altro, di un eventuale peggioramento.

Convocata telegraficamente per il 6 aprile 1971 in Bruxelles, la ricorrente si recava presso il servizio sanitario della Commissione, indi dal dr. Jean François Elens, dal neuropsichiatra dr. Olmechette e dal medico di fiducia dell'assicuratore.

Il 20 marzo 1972, alla ricorrente perveniva una lettera datata 15 marzo 1972, a firma del direttore generale del personale e dell'amministrazione, lettera mediante la quale le si comunicava che «a seguito delle diverse perizie mediche alle quali lei e stata sottoposta in previsione dell' applicazione delle nostre disposizioni statutarie relative alla copertura degli infortuni, le è stata riconosciuta un'invalidità parziale permanente pari al 9 %».

Con raccomandata 27 marzo 1972, l'interessata faceva presente alla direzione generale del personale e dell'amministrazione ch'essa non intendeva prestare acquiescenza al provvedimento, la cui portata essa non era in grado di valutare senza prima conoscere i criteri sui quali la decisione era basata, ragione per cui pregava l'amministrazione di volerle fornire le notizie che ritenesse opportune ed utili ai fini dell'auspicato chiarimento. Non avendo ricevuto risposta, e onde evitare la prescrizione di cui all'art. 91, n. 2, dello statuto del personale, con lettera 23 giugno 1972 la ricorrente proponeva alla Commissione un ricorso gerarchico contro la decisione 15 marzo 1972.

Presentato il ricorso, l'interessata riceveva dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione una lettera in data 23 giugno 1972, con la quale le veniva comunicato che al fine di renderle noti «i criteri di valutazione complementari in merito al contenuto della nota del 15 marzo», il servizio sanitario della Commissione aveva richiesto di essere dispensato dal segreto medico, sia nei confronti dell'amministrazione, sia in quelli del «medico curante». A questa lettera dava riscontro, il 10 luglio 1972, il legale della ricorrente, precisando che questa aveva sempre inviato la documentazione sanitaria completa alla direzione generale, cosicché nei confronti di quest'organo comunitario non sorgeva alcun problema di «segreto».

Dopo uno scambio di corrispondenza fra la ricorrente e la Commissione, il 5 settembre 1972, nella sede comunitaria di Bruxelles, il legale della ricorrente e il fratello di questa, dr. Giovanni Di Blasi, venivano autorizzati dal dr. De Angelis a prendere visione del fascicolo personale della ricorrente, nel quale tuttavia non figurava alcun documento di carattere sanitario.

Successivamente, essi venivano ricevuti dal dr. H. A. Semiller, capo del servizio sanitario, il quale metteva a loro disposizione, in lettura, alcuni documenti sanitari, fra cui una relazione del dr. Jean François Elens in data 27 maggio 1971. Durante il colloquio, il dr. Semiller dichiarava (a detta della ricorrente) che i disturbi psichici della sig.na Di Blasi preesistevano all'infortunio ed erano da attribuire «all'età», e che del resto — conformemente alla sentenza 16 giugno 1971 emessa dalla Corte di giustizia nella causa 18-70 — i disturbi di carattere psichico esulavano dalla materia disciplinata dall'art. 73 dello statuto del personale, in quanto non contemplati dalla polizza d'assicurazione opponibile all'infortunato.

La ricorrente sostiene che le sue condizioni neuro-psichiche prima dell'infortunio del 3 gennaio 1968 erano eccellenti.

Il presente ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte l'11 ottobre 1972. Successivamente, con lettera 17 ottobre 1972, recapitata il 20 dello stesso mese, la Commissione comunicava alla ricorrente che, in seguito al ricorso gerarchico del 12 giugno, era stato «deciso di far stabilire il tasso d'invalidità permanente parziale ... da un medico non appartenente all'istituzione da designare di comune accordo dal medico di fiducia dell' istituzione e dal ... medico curante» dell' interessata. Rispondendo con lettera 24 ottobre 1972, la ricorrente manifestava il proprio accordo in merito al procedimento prescelto, «tenuto conto della si-

tuazione attuale caratterizzata dalla pendenza di un giudizio sullo stesso oggetto davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee», e richiamava, in proposito, il contenuto di una memoria redatta in pari data dal suo legale e trasmessa in allegato, memoria nella quale si precisavano le condizioni cui avrebbe dovuto essere subordinato il procedimento arbitrale.

Nella seconda metà del novembre 1972, l'agente della Commissione telefonava al legale della ricorrente, proponendogli di rinunciare agli atti del giudizio, di non opporsi ad una proroga del termine per il deposito della memoria difensiva ch'egli intendeva chiedere al presidente della Corte, e di dare inizio, per affrettare i tempi di un'eventuale composizione amichevole della vertenza, ai preliminari per la nomina dell'arbitro. Con lettera in data 23 novembre 1972 il legale della ricorrente, riferendosi alle proposte dell' agente della Commissione, significava al presidente della Corte di non opporsi alla proroga del termine richiesta nel proprio interesse dalla controparte, e di non ravvisare, peraltro, a quel momento, le condizioni per una rinuncia agli atti della causa, pur auspicando evidentemente una composizione amichevole della vertenza; conseguentemente, egli chiedeva a sua volta un congruo termine per nuove deduzioni.

Con altra lettera, sempre in data 23 novembre 1972, il legale della ricorrente trasmetteva all'agente della Commissione:

a) una copia della propria lettera 23 novembre 1972 al presidente della Corte;

b) una dichiarazione del 22 novembre 1972 con la quale la ricorrente, ribadite le condizioni summenzionate, affidava al prof. D. Tognazzi, suo medico curante, la scelta dell'arbitro;

c) una dichiarazione del 23 novembre 1972 con la quale il prof. Tognazzi indicava una terna di periti medico-legali per la scelta da compiersi ad opera del medico dell'istituzione.

Con lettera 29 novembre 1972, la direzione generale del personale e dell'amministrazione comunicava alla ricorrente che «tenuto conto della risposta della Commissione in data 17 ottobre 1972 in merito al ricorso gerarchico», il provvedimento notificato con lettera 15 marzo 1972 doveva «intendersi revocato».

Nella seconda decade del dicembre 1972, il capo del servizio sanitario della Commissione, dr. Semiller, prendeva personalmente contatto in Roma, all'insaputa della parte ricorrente, col prof. Tognazzi, inducendolo a modificare la designazione già fatta per la scelta dell'arbitro.

Con telegramma 21 dicembre 1972 il prof. Tognazzi revocava la designazione fatta direttamente al dr. Semiller e, confermando detta revoca con lettera 22 dicembre 1972, precisava quanto segue: «sono stato indotto a revocare la nomina dei professori Muller e Boeler, effettuata a seguito della sua visita fattami in Roma nei giorni scorsi in quanto la mia indicazione riguardava un parere medico specialistico e non un giudizio medico-legale come espressamente stabilito dalla nota 17. 10. 1972 del vicepresidente della Commissione della Comunità europea».

Il legale della ricorrente, con lettera in data 21 dicembre 1972 indirizzata all' agente della Commissione, ribadiva che era da ritenersi valida solo la originaria designazione fatta dal prof. Tognazzi, e soggiungeva: «Al di fuori di tale scelta è chiaro che sarà sempre possibile esaminare con spirito di larga comprensione e volontà di collaborazione eventuali controproposte, sempre però che siano formulate per il tramite dei rispettivi legali delle due parti per le ragioni innanzi esplicate e che trovano ampia e definitiva conferma proprio dagli inconvenienti segnalati dalla presente lettera. In difetto di quanto sopra non resterebbe altra alternativa che affidarsi *in toto* al giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee».

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha prorogato al 1° dicembre 1972 il termine per la presentazione del controricorso; l'agente della Commissione ha

depositato il controricorso il 28 novembre 1972, cioè nel termine sopra indicato. Il presidente ha quindi assegnato alla parte ricorrente il termine del 15 gennaio 1973 per la presentazione della replica, che è stata registrata alla data suddetta nella cancelleria della Corte.

Quanto alla visita fatta dal dr. Semiller al dr. Tognazzi a Roma, la convenuta sostiene che il 15 dicembre 1972 il dr. Semiller, medico della Commissione, si era recato a Roma per prendere accordi col dr. Tognazzi, medico curante della ricorrente, circa la designazione dell'arbitro; la terna di nomi originariamente proposta dal dr. Tognazzi era stata dichiarata inaccettabile dal dr. Semiller, dopo che il suo interlocutore gli ebbe detto che in realtà essa gli era stata suggerita dal fratello della ricorrente; stando così le cose, i due medici avevano deciso di proporre la funzione di arbitro ad un medico austriaco o svizzero che parlasse la lingua italiana, indicato dallo stesso dr. Tognazzi.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare ricevibile il ricorso;

b) accoglierlo, e quindi:

c) annullare il provvedimento dell'amministrazione notificato con lettera 15 marzo 1972, per irregolarità commesse nella prassi amministrativa seguita (in particolare violazione del principio del contraddittorio) e difetto di motivazione;

d) annullare il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico del 12 giugno 1972;

e) dichiarare che il tasso d'invalidità permanente parziale della ricorrente è pari al 70 %, o quanto meno non inferiore al 45 %, cioè corrispondente a una riduzione compresa fra un terzo e la metà della capacità lavorativa totale dell'interessata;

f) ordinare alla convenuta di produrre il fascicolo personale della ricorrente, corredato di tuta la documentazione sanitaria che la riguarda in relazione all'infortunio di cui è causa;

g) ordinare che dal fascicolo personale della ricorrente venga eliminata la relazione riservata del dr. J. F. Elens, non comunicata all'interessata ai sensi dell'art. 26 dello statuto del personale;

h) condannare la convenuta alle spese del giudizio e al pagamento integrale degli interessi compensativi maturati dalla data dell'infortunio.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

a) respingere il ricorso perché privo di oggetto, per carenza d'interesse o per infondatezza;

b) dichiarare che la decisione della convenuta 9 ottobre 1972, notificata alla ricorrente con lettera 17 ottobre 1972, ha implicitamente revocato ogni altro provvedimento anteriore relativo al tasso d'invalidità, e che il comportamento della ricorrente costituiva piena adesione alla decisione e al procedimento in essa indicato per giungere alla determinazione del tasso d'invalidità;

c) dichiarare che il silenzio-rifiuto è stato ugualmente posto nel nulla dalla risposta indirizzata alla ricorrente il 17 ottobre 1972;

d) dichiarare che la domanda relativa alla determinazione del tasso d'invalidità da parte della Corte non ha più alcun interesse per la ricorrente, ed è priva di ogni fondamento dal momento che la ricorrente ha espresso il suo accordo circa il procedimento prescelto per giungere a tal fine;

e) dichiarare che la Commissione non è tenuta ad aderire alla richiesta della

ricorrente relativa all'eliminazione della relazione del dr. Elens dal suo fascicolo personale;

f) dichiarare che gl'interessi compensativi pretesi dalla ricorrente sono sconosciuti nel diritto comunitario (tant'è vero che non è neppure fissato il tasso legale), e che semmai essi sarebbero dovuti unicamente su una somma liquida, e cioè determinata.

g) Per quanto attiene alle spese di causa, la convenuta si rimette alla saggezza della Corte.

III — Mezzi e argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

Sulla ricevibilità della domanda, la convenuta non solleva eccezioni.

Nel merito

La *ricorrente* sostiene che la decisione 15 marzo 1972 è illegittima:

a) per avere l'amministrazione adottato il provvedimento *inaudita altera parte,* e perciò in contrasto con le norme procedurali;

b) per mancanza di motivazione.

La ricorrente sostiene d'altra parte che la decisione è illegittima in quanto viziata da errore di fatto e perché il servizio sanitario non ha tenuto conto dei disturbi psichici derivanti dall'infortunio.

Essa assume, inoltre, che la relazione riservata redatta dal dr. J. F. Elens va eliminata dal suo fascicolo personale, poiché — contrariamente a quanto disposto dall'art. 26 dello statuto del personale — essa non le è stata comunicata.

La *convenuta* oppone che la domanda d'annullamento non ha più ragion d'essere. Essa fa valere che la decisione della Commissione 9 ottobre 1972, trasmessa alla ricorrente con lettera del 17 successivo, ha implicitamente revocato ogni altro provvedimento anteriore relativo al tasso d'invalidità; poiché, d'altra parte, il comportamento della ricorrente costituiva piena adesione alla decisione stessa e al procedimento prescelto per giungere alla determinazione del suddetto tasso, è evidente la mancanza dell'interesse ad agire.

La *ricorrente* replica che la sua adesione alla decisione notificatale il 17 ottobre 1972 era *condizionata,* e ch'essa aveva espressamente rifiutato di rinunciare agli atti del giudizio.

Nella controreplica, la *convenuta* ribatte che questo atteggiamento va interpretato come volontà di «transazione», mentre non vi è alcun margine sul quale la Commissione possa effettivamente «transigere». Inoltre, secondo la convenuta, il procedimento fissato dalla Commissione a seguito del ricorso gerarchico era sufficiente, idoneo e giuridicamente corretto, per raggiungere il fine comune alle parti. Infine, la convenuta obietta che gl'interessi compensativi pretesi dalla ricorrente sono sconosciuti nel diritto comunitario, tant'è vero che non è neppure fissato il tasso legale.

In diritto

1 Con atto depositato l'11 ottobre 1972, la ricorrente ha proposto a questa Corte un ricorso diretto contro la decisione 15 marzo 1972, con cui la Commissione le ha riconosciuto un'invalidità permanente parziale del 9 % in

seguito all'infortunio occorsole il 3 gennaio 1968, come pure contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo 12 giugno 1972. La ricorrente chiede inoltre che le venga riconosciuto un'invalidità permanente parziale del 70 %, o almeno del 45 %, e che la Commissione sia condannata a corrisponderle gl'interessi compensativi dalla data dell'infortunio.

Sulla domanda d'annullamento della decisione 15 marzo 1972

2 Nel primo capo delle conclusioni, il ricorso è diretto all'annullamento della decisione 15 marzo 1972, con cui la Commissione ha riconosciuto all'interessata, a norma dell'art. 73 dello statuto del personale, un'invalidità permanente parziale del 9 %, in seguito all'incidente da essa subito il 3 gennaio 1968.

3 È pacifico che, con decisione 9 ottobre 1972, comunicata alla ricorrente il 17 ottobre 1972, la Commissione ha deciso di affidare la determinazione della percentuale d'invalidità permanente dell'interessata ad un medico estraneo all'istituzione e da designarsi di comune accordo dal consulente sanitario della Commissione e dal medico curante dell'interessata. Inoltre, con lettera 29 novembre 1972 il direttore generale del personale e dell'amministrazione ha espressamente dichiarato alla ricorrente che il provvedimento 15 marzo 1972 doveva «intendersi revocato». Stando così le cose, si deve concludere che, posto che la decisione 15 marzo 1972 è stata revocata dalla Commissione, il ricorso è divenuto privo di oggetto su questo punto.

4 Per la stessa ragione, la domanda diretta contro il silenzio-rifiuto di revocare la decisione 15 marzo 1972 è divenuta del pari priva di oggetto.

Sulla domanda di determinazione della percentuale d'invalidità

5 Nel ricorso viene chiesto inoltre che l'invalidità permanente della ricorrente venga determinata nel 70 %, o almeno nel 45 %.

6 L'art. 13 della polizza d'assicurazione stipulata dalla Commissione contempla l'arbitrato in caso di controversia di carattere sanitario. Come si è detto sopra, la Commissione ha deciso di affidare la determinazione della percentuale d'invalidità permanente dell'interessata ad un medico estraneo all'istituzione e da designarsi di comune accordo dal consulente sanitario della Commissione e dal medico curante dell'interessata. La decisione con cui la Commissione ha adottato il nuovo modo di procedere non contiene nulla che possa autorizzare un'interpretazione restrittiva dei poteri attribuiti al medico arbitro. Stando così le cose, la Corte non può interferire finché l'arbitrato non sia giunto a termine.

7 La domanda è quindi irricevibile.

Sulla domanda d'interessi compensativi

8 La ricorrente chiede ancora che la Commissione sia condannata a corrisponderle gl'interessi compensativi dalla data dell'infortunio. L'ammontare di questi interessi può essere però determinato solo dopo che sia stata stabilita la percentuale d'invalidità permanente dell'interessata. La determinazione di questa percentuale costituisce attualmente oggetto dell'arbitrato menzionato sopra.

9 La domanda è quindi irricevibile.

Sulla violazione dell'art. 26, 2° comma, dello statuto del personale

10 La ricorrente chiede infine che sia ordinata l'eliminazione dal suo fascicolo personale della relazione riservata del dottor J. F. Elens, la quale sarebbe erronea quanto al contenuto o invalida come giudizio sanitario. A sostegno di questa domanda, essa deduce che la Commissione è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 26, 2° comma, dello statuto del personale.

11 A norma di questo articolo, «l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale». Questo divieto non implica però necessariamente che il fascicolo personale del dipendente possa contenere solo i documenti che gli siano stati previamente comunicati. Finché non le vengano opposti o non siano prodotti contro di essa, e a meno che non sia provata la loro erroneità, nulla vieta che documenti del genere di cui trattasi siano inseriti nel fascicolo personale dell'interessata.

12 Stando così le cose, la domanda va disattesa.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 3, 1° comma, del regolamento di procedura, «se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese». Il 2° comma della stessa disposizione precisa inoltre che «la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie».

14 La decisione 15 marzo 1972 è stata revocata solo dopo che il ricorso era stato proposto. Inoltre, nel momento in cui questo è stato introdotto, l'art. 73 dello statuto non aveva costituito oggetto di una disciplina appropriata, atta a chiarire tutte le modalità della sua applicazione. In questa situazione, e tenuto conto pure dell'art. 70 del regolamento di procedura, la spese di causa sostenute dalla ricorrente vanno poste a carico della convenuta.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 26 e 73,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del giudizio.

Monaco Donner Ó Dálaigh

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 21 GIUGNO 1973 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il ricorso dell'11 ottobre 1972 verte sulle conseguenze di un infortunio di cui è rimasta vittima la sig.na Di Blasi, dipendente della Commissione delle Comunità europee.

Quanto agli antefatti mi richiamo alla relazione d'udienza; dal canto mio aggiungo che l'infortunio si è verificato il 3 gennaio 1968, nelle ore di servizio. La Di Blasi, impiegata a Lussemburgo negli uffici della Place de Metz, scivolava in un corridoio, procurandosi una frattura piuttosto complicata al piede destro. Le prime cure furono prestate in una clinica lussemburghese. In seguito la paziente venne assistita da sanitari belgi e italiani. I particolari relativi alle cure sanitarie e alle visite di controllo del medico di fiducia delle Comunità sono esposti nell' atto introduttivo. Lo stesso documento indica pure i periodi di assenza dell'interessata e le sue condizioni di reimpiego dopo la ripresa del servizio. Se non erro, la Di Blasi ha fatto registrare lunghe assenze tra il 3 gennaio 1968 e il 30 giugno 1972. Dal 1° luglio 1972 essa ha ottenuto un'aspettativa e si è recata in Italia.

1 — Traduzione dal tedesco.